

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 1

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa della senatrice NEGRI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2008

—————

Modifiche all’articolo 14 del Regolamento del Senato
relative alla costituzione dei Gruppi parlamentari

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Con la presente proposta di modifica del Regolamento si intende modificare l'attuale disciplina posta a presidio della costituzione dei Gruppi parlamentari, alla luce della sempre più pressante necessita di rafforzare il ruolo e i compiti del Parlamento, in un rapporto virtuoso e non conflittuale con il Governo.

Le attuali norme regolamentari hanno, infatti, dimostrato nella scorsa legislatura tutta la loro inadeguatezza rispetto ad un quadro politico estremamente diverso rispetto al periodo in cui furono introdotte: la frammentazione politica aveva infatti raggiunto livelli insostenibili per qualsiasi democrazia che si ponesse come obiettivo quello di decidere, oltre che rappresentare.

La semplificazione del quadro partitico che si è avuta con le elezioni che hanno dato vita alla XVI legislatura è un ottimo punto di partenza per ricondurre lungo un percorso virtuoso i binari della nostra democrazia: è stato un primo passo, ma ora è giunto il momento di stabilizzare questa situazione per impedire il ritorno ad un passato di frammentazione e di ingovernabilità.

Al fine di potenziare la centralità del Parlamento non è infatti in alcun modo tollerabile che al suo interno la polverizzazione delle forze politiche possa trovare non solo una tutela, ma anche talvolta un incentivo in norme regolamentari che rendono possibile – assecondate da ampie deroghe – operazioni scissionistiche volte a dar vita a movimenti politici che si trovano a conseguire una rappresentanza parlamentare senza avere senza alcun legame con l'elettorato, allontanando sempre più i cittadini dalla politica e rendendo sempre più farraginosi i procedimenti decisionali.

In altre parole, con la presente proposta di modifica si propone di intervenire sulle norme regolamentari, per rendere possibile

la costituzione solamente di quei gruppi che siano espressione diretta di forze politiche effettivamente presentatesi alle elezioni, evitando di tornare agli altissimi livelli di frammentazione della scorsa legislatura.

I dati sono estremamente eloquenti: al Senato risultavano costituiti ben 10 gruppi parlamentari, cui andava assommato il gruppo Misto, composto da 31 senatori, all'interno del quale potevano essere individuate almeno nove componenti politiche (pur non formalmente strutturate come si riscontra alla Camera dei deputati). Dei gruppi costituiti, sei corrispondevano a partiti che presentatisi alle elezioni del 2006, due furono frutto di fusioni, i restanti due erano invece il risultato di scissioni successive o di ricomposizioni.

Va evidenziato, inoltre, che alcuni dei partiti maggiori avevano concesso «ospitalità» all'interno delle loro liste a taluni esponenti di partiti minori in cambio del loro sostegno alla coalizione, così da garantirne la rappresentanza parlamentare indipendentemente dal superamento delle soglie di sbarramento contenuta nell'attuale legge elettorale (legge 21 dicembre 2005, n. 270).

Si trattava di un quadro di frammentazione che, oltre a rendere meno efficiente il funzionamento del Parlamento stesso, ad aumentare i costi dell'apparato pubblico in maniera considerevole, ha contribuito a rafforzare il distacco fra gli elettori e gli eletti, poiché i legami fra gli esiti delle urne e quello che poi viene a determinarsi – tramite rimescolamenti vari – all'interno delle aule parlamentari, avviene al di là di qualsiasi corrispondenza virtuosa con il corpo elettorale.

Non è infatti più ammissibile il fenomeno dei cosiddetti cartelli elettorali, costituiti da forze politiche che non hanno alcun interesse ad unirsi se non per il superamento delle soglie di sbarramento contenute nelle leggi elettorali, e sono per ciò stesso destinati a

(oltre che costituiti solo per) sciogliersi in Parlamento per formare tanti gruppi quanti erano i partiti di origine.

Gli stessi Gruppi parlamentari non riescono a svolgere quel ruolo di mediazione politica su cui si basa la stessa funzionalità dei lavori, il tutto a detrimento della funzionalità del Parlamento stesso e, in altre parole, della sua centralità nel sistema istituzionale.

Inoltre, maggiore è il numero dei gruppi parlamentari che si costituiscono, più alti risultano essere i costi che vengono a determinarsi, non solo in termini di finanziamenti, ma anche per quel che concerne il personale, le attrezzature e le inevitabili sedi all'interno delle quali i relativi *staff* vanno a collocarsi.

Se si vuole limitare il fenomeno della frammentazione politica, occorre innanzi tutto ripristinare e rafforzare il principio di coerenza tra dato elettorale e dato regolamentare (cfr. S. Curreri in «I Gruppi parlamentari nella XV legislatura» in Quaderni costituzionali n.3 del 2006, pp.548-551), escludendo la possibilità di dar vita a gruppi che non corrispondano a liste presentate alle elezioni, come avviene, ad esempio, in Spagna e in Germania.

A tal fine, con la nuova formulazione dell'articolo 14 del Regolamento si propone che per costituire un gruppo parlamentare occorre che vi aderiscano almeno dieci senatori e che debba rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggrega-

zione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni del Senato della Repubblica proprie liste di candidati o candidati nei collegi uninominali con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di senatori.

Viene altresì previsto che, qualora più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati col medesimo contrassegno, possa essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i suddetti partiti o movimenti politici.

Viene quindi inserito anche un requisito di tipo politico, accanto a quello numerico, per evitare la nascita in Parlamento di soggetti politici privi di qualsiasi legame con l'elettorato.

Si interviene infine anche sul potere del Consiglio di Presidenza nel concedere deroghe, disponendo che non possa essere autorizzata la costituzione di gruppi con meno di dieci iscritti, salvo per quelli composti da senatori appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate e comunque in un numero non inferiore a tre.

Per quanto sopra esposto, si auspica un esame ed un'approvazione in tempi rapidi della presente proposta.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Composizione dei Gruppi parlamentari*). - 1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare.

2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.

3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.

4. Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno dieci senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni del Senato della Repubblica proprie liste di candidati o candidati nei collegi uninominali con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati col medesimo contrassegno, può essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i suddetti partiti o movimenti politici. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

5. Il Consiglio di Presidenza non può autorizzare la costituzione di Gruppi che non presentino i requisiti di cui al comma 4, salvo per quelli composti da senatori, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze

linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo è dichiarato sciolto e i senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto».

Art. 2.

1. All'articolo 15, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo qualora risultino dalla fusione di gruppi preesistenti».

